

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-5 del 24/01/2023

Oggetto Direzione Tecnica. Approvazione schema di Convenzione con ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Proposta n. PDEL-2023-1 del 23/01/2023

Struttura proponente Direzione Tecnica

Dirigente proponente De' Munari Eriberto

Responsabile del procedimento Lo Monaco Adele

Questo giorno 24 (ventiquattro) gennaio 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione con ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

VISTE:

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132, che istituisce il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), di cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTO ALTRESÌ:

- l'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", il quale prevede che ISPRA si avvalga anche della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti per l'effettuazione dei controlli ambientali per il rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

RICHIAMATA:

- la Convenzione quadro di durata quinquennale stipulata tra ISPRA e Arpae Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), approvata con D.D.G. n. 83 del 19/11/2015;

PREMESSO:

- che le Parti, ai fini della promozione e lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, ritengono sia necessario continuare a realizzare

congiuntamente le attività in materia di vigilanza sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, in particolare, ritengono opportuno definire un chiaro ed omogeneo sistema di procedure operative dettagliate;

CONSIDERATO:

- che la Convenzione quinquennale sopra richiamata, approvata con D.D.G. n. 83/2015, risulta scaduta;

RICHIAMATI:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con Delibera n. 100/2021;

CONSIDERATO:

- che, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, ISPRA e le Agenzie ambientali facenti parte del sistema a rete SNPA hanno predisposto uno schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

SPECIFICATO:

- che le modalità della collaborazione e della partecipazione delle Agenzie regionali e provinciali nell'ambito delle comuni finalità istituzionali sono definite dagli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione allegata sub A);
- che il Programma annuale delle attività di controllo ordinario è redatto e approvato congiuntamente da ISPRA e dalle Agenzie aderenti;
- che la Convenzione di cui trattasi ha una durata quinquennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione;
- che il responsabile della Convenzione per Arpae Emilia-Romagna è l'Ing. Adele Lo Monaco, Responsabile Servizio Indirizzi tecnici e Reporting ambientale della Direzione Tecnica;

DATO ATTO:

- che per l'espletamento delle attività oggetto del Piano dei controlli annuali ISPRA corrisponderà ad Arpae Emilia-Romagna gli importi di seguito riportati, così come

dettagliatamente definiti dall'art. 10 della Convenzione sub A):

- attività svolta unicamente da Arpae: importo pari al 75% dei pertinenti coefficienti della tariffa controlli;
- attività svolta congiuntamente da ISPRA e Arpae: importo pari al 50% dei pertinenti coefficienti della tariffa controlli;
- attività di campionamento: importo pari al 100% della tariffa analisi;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Convenzione sub A) con ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali facenti parte del sistema a rete SNPA per la protezione ambientale, per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è l'Ing. Adele Lo Monaco, Responsabile Servizio Indirizzi tecnici e Reporting ambientale della Direzione Tecnica;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali facenti parte del sistema a rete SNPA per la protezione ambientale, per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la Convenzione di cui trattasi ha una durata di cinque anni dalla data della sottoscrizione;
3. che le modalità oggetto della collaborazione e della partecipazione delle Agenzie regionali e provinciali nell'ambito delle comuni finalità istituzionali sono definite dagli articoli 2, 3

e 4 della Convenzione allegata sub A);

4. che il responsabile della Convenzione per Arpae Emilia-Romagna è l'Ing. Adele Lo Monaco, Responsabile Servizio Indirizzi tecnici e Reporting ambientale della Direzione Tecnica;
5. che per l'espletamento delle attività oggetto del Piano dei controlli annuali, ISPRA corrisponderà ad Arpae Emilia-Romagna gli importi di seguito riportati, così come dettagliatamente definiti dall'art. 10 della Convenzione sub A):
 - attività svolta unicamente da Arpae: importo pari al 75% dei pertinenti coefficienti della tariffa controlli;
 - attività svolta congiuntamente da ISPRA e Arpae: importo pari al 50% dei pertinenti coefficienti della tariffa controlli;
 - attività di campionamento: importo pari al 100% della tariffa analisi.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dalla dott.ssa Maria Siclari, Direttore Generale dell'ISPRA, protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ABRUZZO, di seguito denominata "ARTA Abruzzo", con sede e domicilio fiscale in Pescara CAP 65100, Viale G. Marconi n. 178, Codice Fiscale 91059790682 e Partita Iva n. 01599980685, legalmente rappresentata dal Direttore Generale avv. Maurizio Dionisio, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA, di seguito denominata "ARPAB", con sede e domicilio fiscale in Potenza CAP 85100, Via Della Fisica n. 18 C/D, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01318260765, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Donato Ramunno, protocollo@pec.arpab.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA, di seguito denominata "ARPACAL", con sede e domicilio in Catanzaro Lido CAP 88100 Via Lungomare snc, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02352560797, legalmente rappresentata dal Commissario straordinario dott. Domenico Pappaterra, direzionegenerale@pec.arpacal.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA, di seguito denominata "ARPAC" con sede legale in Napoli CAP 80143, via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1, Codice fiscale e Partita Iva n. 07407530638, legalmente rappresentata dal Direttore Generale avv. Luigi Stefano Sorvino, direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it;

L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA di seguito denominata "ARPAE", con sede e domicilio fiscale in Bologna CAP 40139, Via Po n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04290860370, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Bortone, dirigen@cert.arpa.emr.it;

L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, di seguito denominata "ARPA Lazio" con sede legale in Rieti CAP 02100, Via Giuseppe Garibaldi n. 114, Codice Fiscale

97172140580 e Partita Iva n. 00915900575, rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Lupo, direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE di seguito denominata "ARPAL" con sede e domicilio fiscale in Genova CAP 16149, Via Bombrini n. 8, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01305930107 legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Emanuele Pepe, arpal@pec.arpal.liguria.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA di seguito denominata "ARPA Lombardia", con sede e domicilio fiscale in Milano CAP 20124, Via Rosellini n. 17, Codice Fiscale e Partita Iva n. 13015060158, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Fabio Carella, arpa@pec.regione.lombardia.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE, di seguito denominata "ARPAM", con sede e domicilio fiscale in Ancona CAP 60131, Via Ruggeri n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01588450427, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. Rossana Cintoli, arpam@emarche.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE di seguito denominata "ARPA Molise", con sede e domicilio fiscale in Campobasso CAP 86100, Via Petrella n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01479560706, legalmente rappresentata dal Direttore Amministrativo dott.ssa Gianfranca Marchesani, arpamolise@legalmail.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE di seguito denominata "ARPA Piemonte", con sede e domicilio fiscale in Torino CAP 10135, Via Pio VII n. 9, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07176380017, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. Angelo Robotto, protocollo@pec.arpa.piemonte.it;

L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, di seguito denominata "ARPA Puglia", con sede legale in Bari CAP 70126, Corso Trieste n. 27, Codice Fiscale e Partita Iva n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale avv. Vito Bruno, dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA, di seguito denominata "ARPAS", con sede e domicilio fiscale in Cagliari CAP 09122, Via Contivecchi n. 7, Codice Fiscale 92137340920 e Partita Iva n. IT03125760920, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. Alessandro Sanna, arpas@pec.arpa.sardegna.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA, di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede e domicilio fiscale in Palermo CAP 90149, Lungomare Cristoforo Colombo snc, Complesso Roosevelt - località Addaura, Codice Fiscale 97169170822 e Partita Iva n. 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Vincenzo Infantino, arpa@pec.arpa.sicilia.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA di seguito denominata "ARPAT", con sede e domicilio fiscale in Firenze CAP 50144, Via del Ponte alle Mosse n. 211, Codice Fiscale e Partita Iva 04686190481, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Pietro Rubellini, arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;

L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI TRENTO di seguito denominata "APPA Trento", con sede e domicilio fiscale in Trento CAP 38122, Piazza A. Vittoria n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00337460224, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale dott. Enrico Menapace, appa@pec.provincia.tn.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELL'UMBRIA, di seguito denominata "ARPA Umbria", con sede e domicilio fiscale in Terni CAP 05100, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 32, Codice Fiscale 94086960542 e Partita Iva n. 02446620540, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. Luca Proietti, protocollo@cert.arpa.umbria.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, di seguito denominata "ARPA Valle d'Aosta" con sede e domicilio fiscale in Saint- Christophe (AO) Loc. La Maladière CAP 11020, Rue de La Maladière n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00634260079, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Igor Rubbo, arpavda@certlegalmail.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, di seguito denominata "ARPAV" con sede legale in Padova CAP 35121, Via Ospedale Civile n. 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva n. 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. Loris Tomiato, protocollo@pec.arpav.it;

PREMESSO CHE:

- con la Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute

pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

- l'ISPRA, in accordo con l'art. 4 della l. n. 132/2016, svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema nell'ambito del Consiglio SNPA;
- le Agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile e svolgono le attività definite dall'art. 7 della Legge 132/2016 nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10 della medesima legge;
- il regolamento di funzionamento del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente di cui alla delibera n. 75/2020 del 30/04/2020 prevede che il Consiglio assuma decisioni e delibere, al fine di adempiere ai compiti istituzionali assegnati e promuovere la cooperazione sul territorio fra le componenti del Sistema;
- il nuovo Programma Triennale SNPA 2021-2023 è stato approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- l'art. 29-*decies* commi 3 ed 11 del D.Lgs. 152/2006 prevede l'effettuazione dei controlli ambientali per il rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte dell'ISPRA che si avvale, per tale finalità, anche della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti;

- la maggior parte delle precedenti convenzioni quinquennali per l'effettuazione dei controlli ambientali AIA di competenza statale tra ISPRA e le Agenzie sono già scadute mentre le rimanenti sono prossime alla scadenza nel prossimo anno 2023;
- le Parti, ai fini della promozione e lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale ritengono sia necessario un chiaro ed omogeneo sistema di procedure operative dettagliate nell'articolato seguente e pertanto ritengono efficace la stipula del presente atto;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;
- il Consiglio Nazionale del SNPA ha condiviso, con delibera del n. 194 del 09 gennaio 2023, il contenuto del presente testo che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli nel rispetto delle condizioni dettate dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica in qualità di autorità competente ai sensi del comma 5, art.7 del Dlgs.152/06 e s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Con la presente convenzione le Parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali per attività dei controlli ed in particolare nei campi di azione di seguito riportati:

- a) di fissare di comune accordo le procedure, le modalità e le condizioni del supporto fornito dalle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli impianti IPPC di competenza statale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "[Norme in materia ambientale](#)";

- b) di promuovere modalità di programmazione dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies commi 11, 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con il riparto delle “tariffe relative ai controlli” calcolate ai sensi dell'art. 3 del [Decreto n.58 del 06/03/2017](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del citato art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;

ART. 3

Modalità di partecipazione delle Agenzie Regionali e Provinciali

ISPRA ai sensi dell'art. 29 – decies comma 11 del D.Lgs.152/06, esegue i controlli per gli impianti di competenza statale avvalendosi anche delle Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti.

Nell'ambito dell'attività di controllo viene accertato il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del decreto legislativo 152/06, secondo le modalità stabilite nel Programma annuale dei controlli di cui al successivo articolo 7.

ISPRA e le Agenzie aderenti, nei limiti delle proprie capacità operative, mettono a disposizione per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tecnici di comprovata esperienza e di adeguata competenza nonché risorse materiali sufficienti per portare a termine il programma dei controlli.

Quindici giorni prima della data concordata di avvio dell'ispezione ordinaria, le Agenzie aderenti alla convenzione comunicheranno la composizione dei gruppi ispettivi tramite PEC e/o tramite posta elettronica ordinaria al servizio preposto ai controlli ambientali di ISPRA, segnalando l'eventuale presenza di personale con qualifica di UPG incaricato ai sensi della legge n.132/2016.

Nella medesima comunicazione l'Agenzia aderente potrà comunicare ad ISPRA anche le date delle attività di campionamento.

ISPRA provvederà quindi ad effettuare la comunicazione di avvio del controllo ordinario al Gestore dell'impianto, al Ministero e all'Agenzia competente per territorio.

ISPRA e le Agenzie aderenti si impegnano inoltre a concordare preventivamente, ove possibile, eventuali attività di controllo straordinarie richieste dall'Autorità Competente (art. 29-decies comma 4 del D.Lgs. 152/06) e le attività non incluse nel programma dei controlli di cui all'art. 6 qualora necessarie, anche in ragione di esposti/segnalazioni o in caso di incidenti e/o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente.

Per la disposizione delle ispezioni straordinarie, ISPRA si impegna a richiedere al Ministero le modalità di finanziamento e attivazione delle stesse, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 29-*decies* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i

ART. 4

Condizioni di svolgimento delle attività di controllo da parte delle agenzie regionali e provinciali

Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto, da effettuarsi secondo i programmi concordati ai sensi dell'art. 6, ai soli fini del controllo specifico e nei confronti del solo soggetto controllato, risultano equiparati le attività del personale di ISPRA e delle Agenzie aderenti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati da ISPRA, in accordo con le Agenzie, all'Autorità Competente; contestualmente, previo accordo con le Agenzie aderenti, ISPRA propone le misure da adottare al fine dell'applicazione dell'art. 29-*decies* comma 6 del D.lgs.152/06 come maggiormente specificato ai punti i) e j) dell'Allegato A.

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano alla reciproca e preventiva informazione tra le parti delle decisioni assunte e degli atti da produrre, con riferimento a:

- a) accertamenti e prelievi;
- b) eventuali contestazioni di non conformità amministrative e penali accertate.

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione per l'espletamento delle attività, si impegnano ad applicare le modalità di coordinamento delle attività (avvio dell'ispezione, predisposizione del piano operativo di ispezione, etc) definite nell'allegato A al presente atto ed altresì ad utilizzare formati unificati per la produzione degli atti. A tal fine sono definiti nell'allegato A:

- a) i formati per la verbalizzazione delle attività;
- b) i formati per gli atti conseguenti di accertamento delle violazioni o di documentazione degli esiti del controllo.

Ai fini dell'espletamento dei controlli oggetto della presente convenzione, le Agenzie aderenti ed ISPRA, con la sottoscrizione del presente atto assumono il ruolo di soggetto accertatore, titolare dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le Agenzie aderenti, nei limiti delle proprie capacità operative, sulla base delle disponibilità di personale con comprovata esperienza ed adeguata competenza, garantiscono l'espletamento

delle attività di controllo di cui alla presente convenzione, nonché ogni adempimento previsto dalla normativa vigente connesso alla loro attività, ivi inclusa la sorveglianza in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Fatto salvo il permanere delle funzioni di ISPRA quale autorità competente per i controlli in impianti di competenza statale, il personale delle Agenzie aderenti alla presente convenzione, potrà esercitare i poteri di cui al presente articolo sia autonomamente che congiuntamente al personale di ISPRA.

Nel caso in cui nell'espletamento dei controlli siano accertati illeciti di natura penale, restano fermi i poteri del personale che opera con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L'Agenzia avrà cura di fornire ad ISPRA gli elementi per procedere con le comunicazioni previste dal comma 7 dell'art.29-decies, come maggiormente specificato nell'Allegato A.

Si evidenzia che il personale di ISPRA e delle Agenzie, non investito della nomina di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, risulta essere nell'esercizio delle proprie funzioni un pubblico ufficiale con l'obbligo di riferire comunque della notizia di reato ai sensi dell'art.331 del Codice di Procedura Penale (C.P.P.).

ART. 5

Trasmissione dei dati di controllo

Gli esiti dei controlli ivi inclusi quelli relativi agli accertamenti analitici, e le informazioni in materia ambientale acquisite durante l'attività, sono trasmesse dalla Agenzia aderente ad ISPRA ai sensi e nei tempi stabiliti dall'art. 29-decies commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e comunque in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione e diffusione previsti dall'art. 29-decies commi 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

In caso di impossibilità da parte dell'Agenzia aderente di rispetto dei tempi sopra riportati, la stessa dovrà darne motivata comunicazione ad ISPRA entro e non oltre 40 giorni dalla conclusione delle attività ispettive in campo ovvero sopralluoghi o campionamenti presso l'installazione.

La data di conclusione delle attività dovrà essere comunicata tramite posta elettronica all'Agenzia aderente da ISPRA o viceversa in caso di attività delegata all'Agenzia aderente.

Si fa salvo quanto già richiamato all'art. 4 relativamente agli accertamenti, prelievi ed eventuali contestazioni.

La diffusione e l'accesso ai dati ambientali raccolti dalle Agenzie durante le attività di campionamento, controllo ed ispezione e da queste trasmesse ad ISPRA sono garantiti secondo le modalità previste dal successivo articolo 11.

ART. 6

Programma dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi

Il programma annuale delle attività di controllo ordinario è redatto e approvato congiuntamente da ISPRA e dalle Agenzie aderenti anche sulla base dei piani regionali laddove esistenti di cui all'art. dall'art. 29-decies commi 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Nella redazione dei programmi di controllo il periodo tra due visite in loco potrà essere determinato anche utilizzando un metodo di valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni, al fine di promuovere una più ampia omogeneità dell'attività di controllo nel territorio nazionale, ovvero il sistema SSPC approvato dal Consiglio Federale con DOC nr. 63/CF del 15/03/2016, qualora recepito dalla Regione o Provincia autonoma.

Il programma annuale è uniformato ai principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione di cui alla [Intesa sulle linee guida in materia di controlli ai sensi della legge 4 aprile 2012, n. 35](#).

ISPRA e le Agenzie aderenti possono svolgere anche attività di controllo straordinarie richieste dall'Autorità Competente (AC) e attività non incluse nel programma dei controlli ordinari come indicato nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 7

Contenuto del programma dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi

Il programma annuale di attività è basato su quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche fondato sull'approccio dell'analisi di rischio che origina dalla Raccomandazione sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali ([RMCEI 2001/331/EC](#)).

Il programma annuale dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi contiene l'indicazione delle attività su base trimestrale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe definite dal [Decreto n. 58 del 06/03/2017](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed indica le attività che saranno svolte da ISPRA, congiuntamente da ISPRA e dalle Agenzie o autonomamente dalle Agenzie aderenti alla convenzione. A tal fine si farà riferimento a quanto specificato all'allegato A. Le date di inizio e fine delle attività ispettive, il loro contenuto e i tempi di analisi sono definiti in accordo tra ISPRA e le Agenzie.

ART. 8

Coordinamento nazionale

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano a definire e mantenere modalità operative omogenee e una consultazione preventiva e uno scambio di informazioni stretto, nello svolgimento delle loro attività in sede del Coordinamento di cui all'art. 29-quinquies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano altresì a concordare e realizzare iniziative di formazione finalizzate alla più ampia condivisione delle modalità di coordinamento, nonché di indirizzi e protocolli comuni per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 9

Recesso

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

All'atto di ricezione della comunicazione di recesso, decadono entro trenta giorni gli impegni reciproci tra ISPRA e l'Agenzia.

Sono fatte salve le attività già eseguite al momento del recesso che devono essere relazionate e consuntivate da parte della Agenzia e remunerate da ISPRA ai sensi dell'art. 10.

ART. 10

Riparto delle tariffe

Le attività ispettive di cui all'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs.152 /06 sono svolte con oneri a carico del gestore come previsto dall'art.33 del DLgs.152/06 e le tariffe da applicare in relazione ai controlli oggetto delle presente Convenzione sono stabilite dal [Decreto n. 58 del 06/03/2017](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per l'espletamento delle attività oggetto del piano dei controlli annuali di cui ai precedenti articoli 6 e 7 in caso di:

- a. attività svolta unicamente dalla Agenzia aderente, ISPRA riconosce un importo pari al 75% dei pertinenti coefficienti della tariffa controlli (Tc: Allegato IV del Decreto 58/2017) in relazione alla verifica della documentazione trasmessa dal gestore ed alla eventuale visita presso l'installazione;

- b. attività svolta congiuntamente da ISPRA e Agenzia aderente, ISPRA riconosce un importo pari al 50% dei pertinenti coefficienti della tariffa controlli (Tc: Allegato IV del Decreto 58/2017) in relazione alla verifica della documentazione trasmessa dal gestore ed alla eventuale visita presso l'installazione;
- c. ISPRA riconosce all'Agenzia un importo pari al 100% della tariffa analisi (Ta: Allegato V del Decreto 58/2017) anche nel caso di sole attività di campionamento.

L'importo di cui al presente articolo sarà trasferito da ISPRA all'Agenzia in una unica rata annuale, previo effettivo trasferimento da parte del Ministero delle tariffe a carico dei gestori nonché verifica dell'attività svolta da parte del Responsabile della Convenzione di ISPRA dietro presentazione di nota di debito, che sarà trasmessa dall'Agenzia aderente in conformità ad uno schema concordato tra le parti.

Le note di addebito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

ART. 11

Accesso ai dati e loro diffusione

ISPRA garantisce la diffusione dei dati relativi alle attività di cui alla presente Convenzione mediante pubblicazione sul sito internet e nelle forme stabilite dalla propria organizzazione.

Ai fini dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ISPRA inserisce le informazioni relative alle attività della presente Convenzione nei propri cataloghi di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Per agevolare la diffusione dell'informazione ambientale, l'Agenzia aderente pubblica sul proprio sito i collegamenti che rimandano alle informazioni diffuse da ISPRA ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e, ove possibile, collega le banche dati di ISPRA ai propri sistemi di diffusione dei dati ambientali, in modo da renderne del tutto trasparente l'accesso al pubblico.

La gestione delle richieste di accesso agli atti formulate ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 rimane in capo all'Autorità Competente.

Nel caso di richiesta di accesso ai dati che non sono oggetto di pubblicazione sul sito dell'Autorità Competente/ISPRA, saranno gestiti dall'Autorità Competente quale amministrazione titolare dei dati ai sensi della vigente normativa (art. 5 del D.Lgs. 33/2013 del T.U. sulla trasparenza).

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano altresì alla reciproca informazione in merito alle richieste di accesso ricevute.

ART. 12

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Le parti di comune accordo convengono di risolvere i precedenti accordi stipulati nell'ambito delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli impianti IPPC di competenza statale ancora vigenti. La risoluzione avrà effetto dalla data di stipula del presente atto.

ART. 13

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il nominativo del Responsabile della Convenzione per ISPRA è l'ing. Fabio Ferranti, in qualità di Responsabile *pro-tempore* del Servizio per i Rischi e la sostenibilità ambientale delle Tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive; ISPRA comunicherà eventuali variazioni del Responsabile tramite PEC.

Le Agenzie aderenti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, provvederanno ad inoltrare comunicazione tramite PEC del nominativo del proprio Responsabile di Convenzione. Le Agenzie comunicheranno tramite PEC anche il nominativo del Referente Tecnico del coordinamento delle attività ed eventuali successive variazioni.

ART. 14

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

ART. 15

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'*European Data Protection Board* (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i Soggetti interessati.

ART. 16

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE - Direzione Regionale del Lazio.

ART. 17

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte, e in aderenza a quanto previsto al precedente art. 12 e comunque nel pieno rispetto dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati e diffusione di atti d'ufficio.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle parti e alla presente Convenzione.

ART. 18

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e le ARPA/APPA presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 19

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 20

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 21

(Clausola di salvaguardia)

Per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano il presente atto è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 e secondo le vigenti norme del Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per ISPRA

Per ARTA Abruzzo

Per ARPAB

Per ARPAC

Per ARPACAL

Per ARPAE

Per ARPA Lazio

Per ARPAL

Per ARPA Lombardia

Per ARPAM

Per ARPA Molise

Per ARPA Piemonte

Per ARPA Puglia

Per ARPAS

Per ARPA Sicilia

Per ARPAT

Per APPA Trento

Per ARPA Umbria

Per ARPA Valle d'Aosta

Per ARPAV

ALLEGATO A

MODALITÀ DI COORDINAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- a) In riferimento al programma di cui all'art. 6 della Convenzione devono essere concordati:
 - 1) il trimestre in cui è prevista l'effettuazione dell'ispezione;
 - 2) un'ipotesi relativa alla durata ed alle date in cui si prevede di svolgere l'ispezione;
 - 3) il numero dei campionamenti ed i parametri di cui è previsto il controllo nelle varie matrici ambientali,
- b) ISPRA, all'inizio di ciascun trimestre dell'anno a cui si riferisce il programma operativo comunica all'Agenzia aderente il nome del proprio Referente Tecnico di ogni singola installazione, se tale referente farà parte o meno del Gruppo Ispettivo e conferma altresì le date di cui al precedente punto 2) ipotizzate nel programma per lo svolgimento delle ispezioni, ovvero propone date diverse, preferibilmente all'interno del trimestre previsto;
- c) per ciascuna delle attività di controllo prevista nel programma di cui al punto a) ISPRA avvia l'attività dandone comunicazione all'Agenzia aderente. Nella suddetta comunicazione ISPRA rende note altresì le informazioni in proprio possesso circa l'avvenuto pagamento da parte del gestore, degli oneri di cui all'articolo 10 della convenzione. L'Agenzia aderente, successivamente e comunque con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'ispezione, nel rispetto del piano di monitoraggio e controllo approvato dall'Autorità Competente, trasmette ad ISPRA comunicazione sulla composizione del gruppo ispettivo segnalando l'eventuale presenza di personale con qualifica di UPG incaricato ai sensi della legge n.132/2016;
- d) l'attività da svolgere nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 del Decreto 58/2017 e richiamata nell'allegato IV (Tc) riguarda sia la verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione;
- e) l'attività da svolgere prevista dall'allegato V del Decreto 58/2017 come tariffa per l'esecuzione di prelievi ed analisi (Ta) è totalmente in capo all'Agenzia aderente; ISPRA mette a disposizione delle Agenzie aderenti gli atti autorizzativi a cui far riferimento per le modalità di campionamento, i metodi analitici e i limiti di concentrazione; l'Agenzia aderente comunicherà ad ISPRA la eventuale necessità, per esigenze organizzative interne, di effettuare i campionamenti previsti dal programma di cui all'art.6 prima della comunicazione indicata alla precedente lettera c);
- f) qualora ISPRA partecipi all'ispezione con un proprio referente, si impegna a compilare ed inviare all'Agenzia aderente un piano di ispezione, almeno 15 giorni prima della data prevista dell'inizio dell'attività. Nelle altre ipotesi, la compilazione del Piano di ispezione limitatamente alle attività concordate con l'Agenzia, sarà a cura dell'Agenzia aderente. In ogni caso, le parti si impegnano a concordare il Piano di ispezione entro i 5 giorni precedenti l'inizio dell'ispezione stessa;
- g) ai fini di corrispondere al dettato del comma 5 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/06, per ciascun impianto e attività ispettiva di cui al punto a) ISPRA, salvo i casi in cui l'A-

genza aderente abbia effettuato esclusivamente attività di campionamento, redige in accordo con l'Agenda aderente i verbali delle verifiche documentali e della eventuale visita presso l'installazione. L'Agenda aderente, qualora partecipi alle verifiche documentali ed alla visita presso l'installazione, collabora alla redazione in accordo con ISPRA dei verbali di cui sopra e alla bozza della relazione sugli esiti del controllo utilizzando il formato di relazione in allegato A-Modulistica alla presente convenzione. La bozza di relazione sugli esiti, sia per attività effettuata alla presenza di ISPRA sia delegata all'Agenda aderente, è correlata alle tematiche del controllo oggetto dei differenti coefficienti della tariffa Tc per la condivisione con ISPRA entro 50 giorni dal termine di ciascuna attività di controllo, fatta eccezione degli accertamenti analitici ancora in corso che verranno comunicati appena disponibili. ISPRA provvederà a trasmettere la relazione definitiva al Gestore e all'A.C. entro i termini previsti dalla norma vigente, condividendo con l'Agenda aderente eventuali modifiche.

- h) laddove ISPRA abbia preso parte all'ispezione con un proprio personale, i verbali delle verifiche documentali e della eventuale visita presso le installazioni e la relazione sugli esiti del controllo di cui al precedente punto g) sono sottoscritti a firma congiunta, possibilmente mediante l'utilizzo di firma elettronica;
- i) la relazione sugli esiti del controllo di cui al precedente punto g), i verbali delle verifiche documentali e della eventuale visita presso le installazioni, nonché tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione, fatte salve le modalità di trasmissione previste dal Codice di procedura penale per le eventuali notizie di reato o denunce, sono trasmessi dai Referenti Tecnici del coordinamento delle attività nel caso delle Agenzie aderenti ai Referenti Tecnici del controllo di ISPRA;
- j) ai fini di corrispondere al dettato del comma 6 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/06, per ciascun impianto e attività di controllo di cui al punto a), ISPRA, sentita l'Agenda aderente, predispone una bozza di comunicazione circa le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni accertate, proponendo altresì le misure da adottare. A tal fine, l'Agenda aderente si impegna ad esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento di tale bozza di comunicazione, nel caso in cui abbia acquisito nel corso della propria attività elementi utili ai fini previsti dall'art.5 della presente convenzione. Successivamente ISPRA provvede a trasmettere all'Autorità competente la comunicazione sopra concordata. Contestualmente ISPRA provvederà a predisporre gli atti conseguenti di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 come specificato all'art. 4 della presente convenzione. In caso di assenza di contributi da parte dell'Agenda aderente l'ISPRA procederà autonomamente ad effettuare la comunicazione di cui sopra.
- k) nel caso in cui a seguito delle ispezioni siano accertati illeciti di natura penale,
 - 1. gli eventuali operatori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) facenti parte del gruppo ispettivo, provvedono a redigere ed inoltrare apposita notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P. all'Autorità giudiziaria insieme ai verbali di ispezione ed agli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici.
 - 2. Se nel gruppo ispettivo non sono presenti operatori con qualifica di UPG, i componenti del Gruppo ispettivo predispongono e sottoscrivono apposita denuncia ai sensi dell'art. 331 C.P.P. alla quale dovranno essere allegati gli atti compiuti in campo (verbali di ispezione,

campionamenti, fotografie, ecc...) e gli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici quando ultimati; l'inoltro della denuncia predisposta dal Gruppo Ispettivo viene effettuata dal:

- I. Referente dell'ispezione per l'Agenzia aderente (laddove l'ispezione sia stata condotta senza la partecipazione di referenti di ISPRA);
 - II. Responsabile della presente convenzione per ISPRA (laddove l'ispezione sia stata condotta con la partecipazione di referenti di ISPRA);
3. Nel caso in cui l'Agenzia aderente abbia effettuato esclusivamente attività di campionamento ed analisi, l'attività di cui al punto 2 resta in capo al Referente della presente Convenzione per ISPRA;
- l) nel caso in cui a seguito delle ispezioni siano accertati illeciti di natura amministrativa:
1. qualora abbia preso parte all'ispezione con un proprio referente, ISPRA predispone il verbale di accertamento e contestazione, provvedendo ad inoltrare la contestazione amministrativa e la notifica al trasgressore, all'obbligato in solido informando la Prefettura territorialmente competente per gli ulteriori adempimenti previsti dalla L.689/81;
 2. negli altri casi, l'Agenzia aderente predispone ed inoltra il verbale di accertamento e contestazione in quanto responsabile del procedimento di accertamento e la notifica al trasgressore, all'obbligato in solido e alla Prefettura territorialmente competente. Sarà cura dell'Agenzia aderente comunicare ad Ispra quanto accertato;
 3. nel caso in cui l'Agenzia aderente abbia effettuato esclusivamente attività di campionamento ed analisi, l'attività di cui al punto 2 resta in capo al Referente della presente Convenzione per ISPRA;
- m) competono ad ISPRA, tutte le ulteriori comunicazioni ai gestori delle attività ed all'Autorità competente previste dall'art. 29-decies del decreto legislativo 152/06.

ALLEGATO A - MODULISTICA

FORMATI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Nel seguito sono riportati i formati utili allo svolgimento delle attività prevista dalla Convenzione, come previsto dall'art. 4 "Condizioni di svolgimento delle attività di controllo da parte delle agenzie regionali e provinciali."

I formati proposti nel presente allegato potranno essere oggetto di revisione e concordati tra ISPRA e l'Agenzia Regionale / Provinciale aderente, in ragione dell'evoluzione normativa e delle prassi operative nonché a seguito dell'aggiornamento delle procedure operative interne di Ispra, anche su eventuale proposta dell'Agenzia Regionale / Provinciale aderente

Pertanto, i formati di seguito presentati sono da considerarsi solo a titolo di prima emanazione.

I formati revisionati, una volta approvati, verranno resi disponibili alle agenzie nella stanza di lavoro virtuale di un'apposita area Web già condivisa per le attività di controllo AIA nell' ambito del server Sinanet Groupware.

Nel presente documento di introduzione sono contenuti i seguenti formati

allegato A - Lettera avvio attività controllo

allegato A - Piano di ispezione

allegato A - Verbale di verifica documentale

allegato A -Attestazione sopralluogo ordinario-straordinario

allegato A - Verbale di chiusura attività controllo ordinaria-straordinaria

allegato A - Lettera di accertamento violazione e proposta di diffida

allegato A - Lettera trasmissione Rapporto conclusivo

allegato A - Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria

allegato A - Rapporto conclusivo d'ispezione straordinaria

N. proposta: PDEL-2023-1 del 23/01/2023

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di Convenzione con ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sugli impianti industriali di competenza statale dotati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 24/01/2023

Il Dirigente
